



AGENZIA DEL DEMANIO

REGOLAMENTO RECANTE
NORME PER LA RIPARTIZIONE
DELL'INCENTIVO DI CUI
ALL'ARTICOLO 113
DEL DECRETO LEGISLATIVO
18/04/2016, N. 50*



*Approvato dal Comitato di Gestione dell'Agenzia il 21 febbraio 2017
e modificato in data 5 aprile 2023 e 26 maggio 2023

INDICE



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

ART.3 - COSTITUZIONE E

ACCANTONAMENTO DEL FONDO PER
LA FUNZIONE TECNICA E

L'INNOVAZIONE

ART.4 - TEAM

ART.5 - INCARICHI, RUOLI E FUNZIONI

ART.6 - CONFERIMENTO DEGLI

INCARICHI

CAPO II

RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

ART. 7 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO
PER ATTIVITÀ TECNICHE

ART. 7 BIS - ACCORDI QUADRO

ART.8 - INCARICHI INTERI O PARZIALI,
OPERE IN CONVENZIONE CON
PROVVEDITORATI ALLE OO.PP. E ALTRI
ENTI

ART.9 - FONDO PER LA FUNZIONE
TECNICA E L'INNOVAZIONE

CAPO III

TERMINI E PENALITA'

ART. 10 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI

CAPO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE


ART. 11 - PAGAMENTO DELL'INCENTIVO

CAPO V

NORME FINALI

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE

ART.13 - DISPOSIZIONI FINALI



Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - di seguito denominato anche «Codice» - al fine di definire i criteri di attribuzione e le modalità di calcolo e di ripartizione degli incentivi, previsti dal medesimo articolo, al personale dell'Agenzia del demanio, escluso quello con qualifica dirigenziale, laddove incaricato dello svolgimento delle funzioni tecniche espressamente previste dal comma 2 dell'art. 113 del Codice nell'ambito di appalti di lavori e, qualora sia nominato il Direttore dell'esecuzione, nei casi tassativamente indicati dal Codice e dalle Linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'ambito di appalti di servizi e forniture, gestiti dall'Agenzia del demanio.
2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto tenendo conto delle rispettive componenti legate ai lavori, ai servizi e alle forniture.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività complessiva.
4. Fermo restando per gli appalti di servizi e forniture la necessaria nomina di un Direttore dell'esecuzione come previsto al comma 1 del presente regolamento, gli incentivi sono riconosciuti laddove venga espletata una procedura competitiva normativamente imposta (o giustificata, da parte del Dirigente/Responsabile della struttura competente, da una particolare complessità adeguatamente motivata nella determina a contrarre), a fronte dell'esistenza d'un formale atto di nomina e dell'accertamento delle mansioni regolarmente svolte. Gli incentivi sono liquidati a norma dell'art. 11.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 113 del Codice sono costituite da una percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro, del servizio e della fornitura come meglio indicato negli articoli successivi.
2. Gli incentivi di cui all'art.1, comma 1, sono riconosciuti per le funzioni tecniche di cui all'art. 5 del presente regolamento intese come attività di programmazione della spesa per investimenti, costruzione, demolizione, manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei limiti previsti dall'articolo 7, c. 3, del presente regolamento.
3. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive ordinarie, salvo quelle affidate con procedura competitiva, normativamente imposta, oppure adeguatamente giustificata in virtù della particolare complessità delle stesse attestata nella determina a contrarre a cura del Dirigente/Responsabile della struttura competente.

Art. 3 - Costituzione e accantonamento del Fondo per la funzione tecnica e l'innovazione

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113 c. 1 del Codice, l'Agenzia del demanio destina ad un Fondo per la funzione tecnica e l'innovazione (di seguito "*Fondo*") risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un lavoro, di un servizio e/o di una fornitura.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del Fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, esclusivamente per le attività descritte all'art. 5. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale

esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive dell'accertamento di cui all'art. 1 comma 4 ovvero del formale atto di nomina ivi menzionato, incrementano la quota del fondo di cui al comma 1. Le risorse del presente comma, quantificate dal Responsabile Unico del Procedimento ed approvate dal Responsabile della struttura competente che svolge le funzioni di stazione appaltante, sono erogate dalla struttura centrale dell'Agenzia del demanio preposta al pagamento degli incentivi al personale attraverso l'elaborazione del cedolino paga.

3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del Fondo è destinato all'acquisto da parte dell'Agenzia del demanio di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, all'attivazione presso l'Agenzia del demanio di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, ovvero per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. Le risorse del presente comma, quantificate dal Responsabile Unico del Procedimento ed approvate dal Responsabile della struttura competente che svolge le funzioni di stazione appaltante, sono gestite dalla struttura centrale dell'Agenzia del demanio responsabile del budget economico per la copertura delle spese individuate con le Direzioni Centrali competenti per materia.

4. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Agenzia del demanio, è calcolato sull'importo dei lavori e/o servizi e/o forniture posti a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Art. 4 - Team

1. Al fine di costituire un Team che operi con le diverse competenze alla redazione del progetto di un'opera ed alla realizzazione e collaudo della stessa, il Dirigente/Responsabile della struttura competente che svolge le funzioni di stazione appaltante, anche d'intesa, ove necessario, con il Dirigente/Responsabile di diversa struttura organizzativa del dipendente del Team, nomina i dipendenti che ricopriranno il ruolo del responsabile unico del procedimento, del progettista (per la cui attività non è previsto alcun incentivo), del personale addetto alla programmazione della spesa per investimenti, dell'addetto alla verifica preventiva dei progetti, dell'addetto alla predisposizione ed al controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, del direttore dei lavori ovvero direttore dell'esecuzione (in caso di servizi e/o forniture), del collaudatore tecnico-amministrativo e/o statico ovvero dell'incaricato alla verifica di conformità (in caso di servizi e/o forniture), nonché dei collaboratori tecnico-amministrativi di cui all'art. 5 a supporto delle figure sopra individuate.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 devono essere svolti da personale qualificato ed avente i requisiti a norma di legge per poterli svolgere, oltre ad avere una specializzazione e un grado d'esperienza acquisita nel settore. Più incarichi possono essere ricoperti anche dallo stesso soggetto, salvo elementi d'incompatibilità previsti dalla legge.

Art. 5 – Incarichi, ruoli e funzioni

Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP)

La figura del RUP deve avere titolo di studio ed esperienza professionale adeguati rispetto all'entità dell'affidamento, ed in particolare deve possedere i requisiti di cui ai punti 4. e 7. delle Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii.

Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Fermo restando quanto previsto all'art. 31 comma 4 del Codice, il RUP assicura la gestione delle attività di natura amministrativa, di proposizione, di informativa, di verifica di tempi, costi e qualità degli interventi, di segnalazione di impedimenti in fase attuativa nonché il rispetto delle tempistiche di pagamento delle fatture nei confronti delle controparti contrattuali.

Per la disciplina di dettaglio dei compiti, limiti, requisiti ed altri aspetti relativi alla figura in questione si fa rinvio alle Linee guida dell'ANAC sopra richiamate e a quelle *medio tempore* vigenti.

Incaricati dell'attività di programmazione della spesa per investimenti

L'incaricato della programmazione della spesa per investimenti svolge le attività preliminari all'appalto necessarie a determinare l'inclusione e quindi la fattibilità dell'intervento negli strumenti di programmazione, anche urbanistici, previsti.

L'incaricato dell'attività di programmazione della spesa per investimenti è nominato nell'ambito delle figure con professionalità adeguate inserite in organico. Tenuto conto delle peculiarità dell'attività di programmazione della spesa per investimenti, quest'ultima può essere svolta da un Team che include al suo interno anche:

- incaricati dell'attività di programmazione tecnico-urbanistica dell'intervento, quale referenti per la predisposizione e per l'attuazione di modelli di pianificazione del fabbisogno logistico/valorizzazione (quali i Piani Città e i Piani Regione), ovvero dei piani di razionalizzazione nell'ambito della gestione del fabbisogno logistico della PA di competenza dell'Agenzia;
- incaricati dell'attività di programmazione economico-finanziaria dell'intervento, quale il referente per l'inclusione del progetto all'interno degli strumenti di programmazione dei lavori approvati dall'Agenzia.

A solo titolo esemplificativo l'incaricato (o il Team) valuta preliminarmente gli aspetti funzionali dell'intervento, gli aspetti di compatibilità urbanistica (laddove richiesti dall'intervento), la conformità ai modelli di pianificazione di cui sopra (quali i Piani Città e/o i Piani Regione), gli indicatori di efficienza energetica, gli indicatori di costo, gli indicatori dell'efficienza degli spazi, gli indicatori prestazionali etc. Tale attività verrà riassunta in una serie di valutazioni di tipo tecnico-economico complessive dell'operazione immaginata; in una valutazione di tipo quantitativo sulla coerenza tra l'immobile e il quadro esigenziale delle azioni da intraprendere; nonché di tipo qualitativo, in considerazione del territorio e dell'impatto dell'operazione sul tessuto urbanistico preesistente. Il tutto dovrà essere riportato in un documento programmatico che per i lavori si sostanzia nella Proposta d'Intervento così come prevista dalle Linee Guida "Interventi Edilizi" dell'Agenzia del demanio.

Anche il RUP, nei limiti delle proprie esperienze professionali, può svolgere per uno o più interventi le funzioni d'incaricato dell'attività di programmazione della spesa per investimenti, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Uffici di Direzione dei Lavori e di Direzione dell'esecuzione

Fermo restando l'obbligatorietà di nominare il Direttore dei Lavori, è possibile assegnare le relative funzioni anche ad un Ufficio di Direzione Lavori (art. 101 cc. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016) al quale è affidato il compito di coordinamento, direzione, controllo tecnico, contabile e amministrativo di ogni singolo intervento, nel rispetto degli impegni contrattuali.

L'Ufficio, laddove su proposta del RUP venga istituito dalla stazione appaltante, comunque prima della gara per l'affidamento dei lavori, è costituito da un Direttore dei Lavori e, in relazione a dimensione, tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di Direttore operativo o di ispettore di cantiere. Il Direttore dei Lavori è nominato nell'ambito delle figure con professionalità di tipo tecnico inserite in organico.

La figura professionale del Direttore dei Lavori di cui all'art. 101 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 deve possedere titolo di studio ed esperienza adeguati rispetto all'opera. Per i cantieri cui è preposto il soggetto incaricato è responsabile del controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'Ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il Direttore dei Lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice nonché:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105 del Codice;
- d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il Direttore dei Lavori non svolga tali funzioni, l'Agenzia del demanio prevedrà la presenza di almeno un Direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

Analogamente al Direttore dei Lavori, il Direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture, ove nominato nei casi previsti dalla normativa vigente, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. Per la disciplina di dettaglio di entrambe le figure oggetto del presente articolo si fa rinvio alle Linee guida ANAC applicabili per materia e alla normativa, anche di carattere regolamentare, *medio tempore* vigente.

Incaricato per la verifica preventiva dei progetti

Nell'ambito dei lavori, l'incaricato per la verifica preventiva del progetto dovrà svolgere le attività previste dall'art. 26 del Codice e segnatamente prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificherà la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità tecnico-economica. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità. Nel caso di lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal RUP, anche

avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9 del Codice, laddove costituita.
Per la disciplina di dettaglio relativa all'attività di verifica preventiva del progetto si rimanda all'art. 26 del Codice e al punto VII. delle Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016, nonché alla normativa, anche di carattere regolamentare, *medio tempore* vigente.

Incaricato per la predisposizione ed il controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici

L'incaricato per il controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici dovrà essere un dipendente all'Agenzia del demanio che abbia specifiche competenze in materia di appalti. L'incaricato, nei limiti delle proprie competenze amministrative e/o tecniche, dovrà, a titolo esemplificativo: predisporre e/o verificare il bando di gara, il disciplinare ed i relativi allegati, il capitolato speciale d'appalto, il contratto d'appalto, verificare la correttezza delle pubblicazioni in ordine alla tempistica e alle modalità stesse di pubblicazione, nonché il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e tecnico-economici necessari per l'affidamento, il tutto al fine di garantire i principi di libera concorrenza, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, nonché i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del Codice.

Nell'atto d'incarico dovranno essere puntualmente individuate le specifiche attività attribuite tra quelle summenzionate.

Altri collaboratori Tecnici

Direttore operativo

Il Direttore operativo è nominato nell'ambito delle figure con professionalità di tipo tecnico inserite in organico.

La figura professionale deve possedere titolo di studio ed esperienza adeguati all'opera.

Il Direttore operativo collabora con il Direttore dei Lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al Direttore dei Lavori. Al Direttore operativo possono essere affidati dal Direttore dei Lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

- a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
- c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- d) assistere il Direttore dei Lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al Direttore dei Lavori le adeguate azioni correttive;
- f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- h) direzione di lavorazioni specialistiche.

Il Direttore operativo risponde della propria attività direttamente al Direttore dei Lavori.

Ispettore di cantiere

L'ispettore di cantiere è nominato nell'ambito delle figure con professionalità di tipo tecnico inserite in organico. La figura professionale deve possedere titolo di studio ed esperienza adeguati all'opera.

Gli ispettori di cantiere collaborano con il Direttore dei Lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Questi rispondono della loro attività direttamente al Direttore dei Lavori.

Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

- a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
- b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
- d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
- f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal Direttore dei Lavori;
- h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

Assistente del Direttore dell'esecuzione

L'assistente del Direttore dell'esecuzione svolge le funzioni di Direttore operativo con riferimento agli appalti di servizi e forniture.

Collaudatore

L'incaricato del collaudo è nominato nell'ambito delle figure con professionalità di tipo tecnico inserite in organico.

Per le operazioni di collaudo le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavoro, alla complessità e all'importo degli stessi (nel caso di nomina di più di un collaudatore si fa riferimento alla "Commissione di collaudo").

La figura professionale possiede elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavoro, alla complessità e all'importo degli stessi.

Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo le lauree in ingegneria, architettura e, limitatamente a un solo componente della commissione, le lauree in geologia, scienze agrarie e forestali, l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale. Resta inteso che tale requisito dovrà intendersi sostituito da quello eventualmente diverso che dovesse essere previsto dalla normativa vigente.

Non possono essere nominati collaudatore e componente delle commissioni di collaudo i soggetti che incorrono nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 102, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di collaudo statico il soggetto incaricato deve possedere i requisiti di cui al DPR 380/2001 s.m.i.

Collaboratori tecnico-amministrativi

Gli altri componenti del Team, quali l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato e il personale amministrativo, che intervenendo nelle diverse fasi del procedimento contribuiscono all'attuazione del progetto mediante la predisposizione degli atti amministrativi, ivi incluse le figure tecniche ed amministrative competenti per le fasi di predisposizione di piani, programmi e atti di governo del patrimonio immobiliare interessato, sono nominati nell'ambito delle figure inserite in organico.

Le figure professionali in questione forniscono un contributo di natura intellettuale e materiale all'attività del RUP, nonché alla programmazione degli interventi da finanziare, alla direzione lavori e alla contabilizzazione degli stessi (es. redazione capitolati, gestione amministrative delle fatture, monitoraggio degli stati di avanzamento e contabilizzazione dei lavori, etc.) e al collaudo.

Il personale tecnico e amministrativo in considerazione deve possedere titolo di studio ed esperienza adeguati alla tipologia del contratto da eseguire e alla complessità dell'attività svolta.

Ai fini del riconoscimento dell'incentivo al personale tecnico e amministrativo in considerazione occorre che gli specifici compiti assegnati risultino da un formale atto di conferimento dell'incarico.

Art. 6 - Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati, in conformità al vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia, con provvedimento del Dirigente/Responsabile della struttura competente, garantendo una opportuna rotazione del personale e tenendo conto delle rispettive competenze, nonché dei carichi di lavoro assegnati.

2. Lo stesso Dirigente/Responsabile della struttura competente può, con proprio provvedimento motivato, modificare l'incarico o sostituire l'incaricato in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o sostituzione, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della sostituzione, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso Responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati delle mansioni di cui all'art. 5, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno. Contestualmente alla nomina ciascun incaricato dovrà rilasciare un'autodichiarazione nella quale accerti l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del Codice nonché l'insussistenza di carichi pendenti con particolare riferimento a quelli di natura corruttiva. Per i contratti di servizi e forniture deve altresì essere specificato il presupposto che legittima la nomina del Direttore dell'esecuzione in conformità a quanto previsto dal Codice e dalle Linee guida ANAC.

4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- a) il personale incaricato dell'attività di programmazione della spesa per investimenti;
- b) il personale incaricato per la verifica preventiva dei progetti;
- c) il personale incaricato per la predisposizione ed il controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- d) il Responsabile Unico del Procedimento;
- e) i componenti dell'Ufficio di Direzione dei Lavori ovvero e di Direzione dell'esecuzione;
- f) il Collaudatore (o i membri della Commissione di collaudo) tecnico-amministrativo e/o statico ovvero l'incaricato della verifica di conformità;
- g) i Collaboratori tecnico-amministrativi, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato che, pur non sottoscrivendo gli atti, partecipano direttamente, mediante contributo intellettuale nella predisposizione di atti idonei allo svolgimento delle funzioni relative all'attività del responsabile del procedimento, del Direttore dei Lavori, previa asseverazione del

Dirigente/Responsabile della struttura competente.

Capo II Ripartizione dell'incentivo

Art. 7 – Ripartizione dell'incentivo per attività tecniche

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Dirigente/Responsabile della struttura competente che svolge le funzioni di stazione appaltante sulla base di quanto proposto dal RUP, secondo le percentuali definite ai sensi del presente articolo, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'intervento e della natura delle attività.
2. La ripartizione dell'incentivo assegnato al singolo intervento avviene secondo scaglioni commisurati all'importo dello stesso e secondo coefficienti percentuali di cui all'**Allegato 1** per i lavori, **Allegato 2** per i servizi tecnici e **Allegato 3** per i servizi e le forniture di cui al presente regolamento. Gli Allegati richiamati costituiscono parte integrante del presente regolamento.
3. Con riferimento alle perizie di varianti e suppletive, l'incentivo verrà riconosciuto sull'importo suppletivo della perizia di variante, in relazione al valore eccedente le iniziali previsioni, calcolato sui prezzi a base di gara, a condizione che tali varianti non risultino imputabili ad errori, omissioni, imperizia o inerzia da parte dei soggetti destinatari dell'incentivo, accertati dalla stazione appaltante.
4. Qualora un dipendente dell'Agenzia rivesta più di un incarico il suo compenso sarà determinato dalla sommatoria degli incentivi previsti dagli Allegati, di cui al precedente comma 2.
5. Gli incarichi di cui sopra dovranno essere svolti nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente di settore.

Art. 7 bis – Accordi Quadro

1. Nell'ambito delle procedure di affidamento per la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del Codice, il calcolo dell'incentivo spettante alle figure di cui al precedente art. 6 è effettuato sull'ammontare dei singoli contratti attuativi, ferma restando l'applicazione dei criteri di cui all'art. 7 in funzione del relativo importo.
2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, nelle ipotesi in cui il Responsabile Unico del Procedimento dei singoli contratti attuativi sia diverso dal Responsabile Unico del Procedimento dell'Accordo Quadro il relativo incentivo di cui al precedente art. 7 è ripartito come di seguito: il Responsabile Unico del Procedimento dell'Accordo Quadro: 20%; il Responsabile Unico del Procedimento del contratto attuativo: 80%.
La stessa proporzione si applica per determinare le percentuali dei collaboratori.
3. In ogni caso, il personale incaricato della predisposizione ed il controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici ed il Responsabile Unico dell'Accordo Quadro devono essere formalmente nominati nella fase di indizione della procedura di gara dal Dirigente/Responsabile della stazione appaltante.

Art. 8 - Incarichi interi o parziali. Opere in convenzione con Provveditorati alle OO.PP. e altri enti

1. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale costituisce economie di spesa.
2. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.
3. Per le opere da realizzarsi in convenzione con i Provveditorati alle Opere Pubbliche verrà applicato il Regolamento vigente dei rispettivi Provveditorati interessati.
4. Nell'ambito degli accordi o delle convenzioni stipulati con altri enti, in cui l'Agenzia del demanio assume il ruolo di stazione appaltante, sono riconosciuti gli incentivi di cui all'art. 113 del Codice da corrispondere al personale dell'Agenzia in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.

5. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del Codice, qualora l'Agenzia del demanio svolga i compiti di centrale unica di committenza per l'espletamento di procedure di affidamento per conto di altri enti, è richiesto ai predetti enti di destinare al personale dell'Agenzia del demanio, conformemente a quanto previsto dall'art. 113, comma 2 del Codice, l'incentivo, in misura non superiore ad un quarto, del fondo incentivi dell'appalto dell'ente.

Art. 9 – Fondo per la funzione tecnica e l'innovazione

1. Il 20% del Fondo di cui all'art. 3, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'innovazione ed in particolare per le seguenti attività e beni:

- a) acquisto da parte dell'Agenzia del demanio di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- c) per l'attivazione presso l'Agenzia del demanio di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, ovvero per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le università e gli istituti scolastici superiori.

Capo III Termini e penalità

Art. 10 - Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la Direzione dei Lavori/Direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'appaltatore per l'esecuzione del contratto; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del Codice e dalle relative norme attuative.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento cura la tempestiva attivazione del Team di progetto e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

3. Nel caso in cui vi siano dei ritardi nell'attuazione del procedimento e del contratto derivanti da colpe imputabili agli incaricati di cui all'art. 5, e qualora tali ritardi superino il 20% del tempo assegnatogli, agli stessi sarà applicata una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'incentivo dovutogli, e comunque complessivamente non superiore al 25%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. In tal caso, il RUP avvierà formale procedimento assegnando all'incaricato un termine non inferiore a dieci giorni per la ricezione di eventuali controdeduzioni in merito, individuando anche l'entità della penale da applicare. All'esito di una chiusura negativa del procedimento, il RUP relazionerà in tal senso al Dirigente/Responsabile proponendo l'applicazione della penale in occasione della liquidazione delle competenze. Nel caso in cui l'apertura di procedimento per la penale vada fatta nei confronti del RUP, sarà il Dirigente/Responsabile ad avviare e gestire il procedimento e qualora la predetta penale superi il 25% dell'incentivo, il Dirigente/Responsabile procederà alla sostituzione del RUP. Salvo quanto già previsto dall'art. 6 c. 2, nel caso in cui la penale supera il 25% dell'incentivo il RUP richiede la sostituzione dell'incaricato relazionando al Dirigente/Responsabile per gli adempimenti del caso.

3-bis. La stessa penale di cui al comma 3, prima parte, potrà essere applicata nei confronti del RUP e/o del collaboratore tecnico-amministrativo anche nell'ipotesi di ritardi nel pagamento delle fatture, se il

ritardo superi il 20% del termine convenuto per il pagamento e sia agli stessi imputabile.

4. In caso di dimissioni da parte del personale incaricato allo stesso verranno riconosciute le competenze maturate fino a prima delle dimissioni. La percentuale da riconoscere sarà parametrata allo stato d'avanzamento dei lavori/servizi/forniture approvato sempre nel rispetto del combinato disposto di cui agli artt. 7 e 11.

5. Nel caso in cui si provveda alla sostituzione dell'incarico ai sensi degli artt. 6 c. 2 e 10 c. 3 per motivi derivanti da omissioni e/o colpe gravi regolarmente accertate, al dipendente sostituito non verrà corrisposto alcun compenso, che verrà invece riconosciuto all'incaricato subentrante che sarà tenuto a verificare, validare e/o modificare e/o rielaborare il lavoro fin lì svolto dal dipendente sostituito.

Capo IV Disposizioni diverse

Art. 11 - Pagamento dell'incentivo

1. Al pagamento della quota d'incentivazione provvede la struttura centrale dell'Agenzia del demanio preposta al pagamento degli incentivi al personale, sulla base del prospetto di liquidazione inoltrato dal RUP e approvato dal Dirigente/Responsabile della struttura competente che svolge le funzioni di stazione appaltante (di seguito, il "Prospetto liquidazione RUP"), cui è demandato il controllo di merito sull'intera istruttoria, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate, nonché l'applicazione di eventuali penali di cui all'art. 10 cc. 3, 3-bis, 4 e 5.

La richiesta di pagamento della quota d'incentivazione, sottoscritta dal RUP e controfirmata a titolo di benestare al pagamento dal Dirigente/Responsabile della struttura competente, contiene un prospetto sintetico con i nominativi e gli importi da liquidare, già decurtati delle eventuali trattenute previste al comma 3 punti b.1), b.2) e b.3.1), e riporta in allegato:

- la relazione descrittiva e asseverativa predisposta dal RUP contenente tutte le informazioni utili alla descrizione delle attività svolte e alla verifica dei presupposti per la liquidazione degli incentivi;
- il prospetto di liquidazione predisposto e sottoscritto dal RUP contenente informazioni dettagliate sul calcolo dell'incentivo e la relativa ripartizione tra le diverse figure;
- la check list di natura amministrativo contabile in cui il Dirigente/Responsabile della struttura competente dà atto delle specifiche verifiche svolte.

2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, inteso come retribuzione annua lorda. Il predetto limite, o quello diverso che dovesse essere inserito in seguito a successivi provvedimenti legislativi, deve essere calcolato con riferimento all'anno di competenza nel quale il diritto all'incentivo è maturato concretamente. La parte eccedente la predetta soglia limite non sarà erogata e costituirà economia.

3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 c. 4 la liquidazione degli incentivi avviene con le seguenti modalità:

a) a seguito della sottoscrizione del contratto si procede alla liquidazione nei seguenti termini:

a.1) 100% delle competenze maturate dal personale incaricato dell'attività di programmazione della spesa per investimenti; dal personale incaricato per la verifica preventiva dei progetti; dal personale incaricato per la predisposizione ed il controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;

a.2) 20% delle competenze maturate dal Responsabile Unico del Procedimento;

- a.3) 50% delle competenze maturate dai collaboratori tecnico-amministrativi, qualora la loro attività riguardi fasi inerenti la progettazione dell'opera/servizio/fornitura e l'esecuzione dell'opera/servizio/fornitura, se invece riguarda solo la fase di progettazione gli sarà liquidato il 100% delle proprie competenze;
- b) le competenze del personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto saranno liquidate proporzionalmente allo stato d'avanzamento dei lavori/servizi/forniture, ed in particolare:
- b.1) al Direttore dei Lavori/Direttore dell'esecuzione sarà liquidata l'intera somma in maniera proporzionale ai singoli SAL al netto di una trattenuta del 15%, indicata sul Prospetto liquidazione RUP, che sarà erogata successivamente all'approvazione da parte della stazione appaltante del collaudo tecnico amministrativo/certificato di conformità;
- b.2) al RUP sarà liquidata la somma del restante 80% delle proprie competenze in maniera proporzionale ai singoli SAL al netto di una trattenuta del 15%, indicata sul Prospetto liquidazione RUP, che sarà erogata successivamente all'approvazione da parte della stazione appaltante del collaudo tecnico amministrativo;
- b.3) alla Commissione di collaudo tecnico amministrativo sarà liquidata la propria competenza nel rispetto dei seguenti principi:
- b.3.1) alla Commissione di collaudo in Corso d'Opera sarà liquidata l'intera somma in maniera proporzionale ai singoli SAL al netto di una trattenuta del 15%, indicata sul Prospetto liquidazione RUP, che sarà erogata successivamente all'approvazione da parte della stazione appaltante del collaudo tecnico amministrativo;
- b.3.2) al Collaudatore Statico sarà liquidata la competenza in un'unica soluzione all'atto della completa definizione delle attività finalizzate al Collaudo Statico dell'opera ed al deposito digitale della necessaria documentazione autorizzativa.
4. Ai fini dell'erogazione degli incentivi dovrà essere verificato ed appositamente richiamato nel provvedimento di liquidazione, l'aggiornamento a cura del RUP dei dati della piattaforma digitale dedicata (es. IDEA) e delle schede informative di cui alle linee guida emanate dalla Direzione Servizi al Patrimonio e dalla Direzione Pianificazione Strategica, Controllo e Amministrazione.

Capo V Norme finali

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra immediatamente in vigore all'atto dell'approvazione da parte del Comitato di Gestione dell'Agenzia, previa verifica con le Organizzazioni Sindacali, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice.
2. Le modifiche apportate al regolamento si applicano alle procedure avviate successivamente all'approvazione dello stesso, ad eccezione delle seguenti disposizioni che trovano immediata applicazione a tutti gli appalti:
 - a) art. 10, commi 3 e 3-bis;
 - b) art. 11, comma 2.
3. Per quanto attiene all'art. 7-bis, l'erogazione dell'incentivo per le procedure già concluse con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, è ammessa a condizione che nel quadro economico approvato dei singoli contratti attuativi siano state accantonate le relative somme.

Art. 13 - Disposizioni Finali

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce integralmente il previgente.

2. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

PROCEDIMENTI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI E RIPARTIZIONE INCENTIVI

LAVORI

Scaglioni			Coefficiente (%)	Incentivo complessivo	A. RUP e SUPPORTO			B. Ufficio DL			C. Programmazione della spesa per investimenti		D. Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione del contratto			E. Collaudo	
Da	A				RUP	Supporto	Di cui perc. max per addetto	DL	Direttori Operativi/Ispettori di cantiere	Di cui perc. max per addetto	Percentuale complessiva	Di cui perc. max per addetto	in fase di gara	Di cui perc. max per addetto	in fase di esecuzione	C.T.A.	Statico
I	0	5.382.000	1,60%	100%	23%	12%	6%	22%	10%	5%	8%	4%	10%	4%	2%	7%	6%
II	5.382.000	10.000.000	1,55%	100%	22%	13%	6%	22%	10%	4%	8%	3%	10%	4%	2%	7%	6%
III	10.000.000	100.000.000	1,45%	100%	18%	16%	5%	15%	16%	3%	8%	2%	9%	3%	3%	8%	7%
IV	100.000.000		1,35%	100%	16%	17%	4%	14%	18%	3%	10%	1%	7%	2%	3%	8%	7%

SERVIZI TECNICI

Scaglioni			Coefficiente (%)	Incentivo complessivo	A. RUP e SUPPORTO			B. Esecuzione contratto			C. Programmazione Monitoraggio e Atti Amministrativi		D. Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione del contratto			E. Valutazione preventiva dei progetti
Da	A				RUP	Supporto	Di cui perc. max per addetto	DEC	Supporto al DEC	Di cui perc. max per addetto	Programmazione Monitoraggio	Di cui perc. max per addetto	in fase di gara	Di cui perc. max per addetto	in fase di esecuzione	Verifica
I	0	215.000	1,60%	100%	28%	10%	5%	18%	8%	5%	5%	3%	20%	6%	5%	6%
II	215.000	1.000.000	1,60%	100%	26%	12%	5%	17%	10%	4%	6%	3%	18%	6%	5%	6%
III	1.000.000	5.000.000	1,50%	100%	24%	14%	4%	16%	12%	3%	7%	3%	16%	5%	5%	6%
IV	5.000.000		1,50%	100%	22%	16%	4%	15%	13%	3%	10%	2%	15%	5%	5%	4%

SERVIZI E FORNITURE

Scaglioni		Coefficiente (%)	Incentivo complessivo	A. RUP		B. Esecuzione contratto		C. Programmazione e predisposizione e controllo della procedura di gara e della fase esecutiva	
Importo a base di gara				RUP	Eventuale Supporto	DEC	Eventuale Supporto	Programmazione della spesa per investimenti	Predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione del contratto
Importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria		1,60	100%	30%	15%	15%	10%	5%	25%
Importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria		1,60	100%	30%	15%	15%	10%	5%	25%



 **AGENZIA DEL DEMANIO**